

## Edizione di giovedì 13 Maggio 2021

### EDITORIALI

**Euroconference In Diretta: la top 10 dei quesiti della puntata del 10 maggio**  
di Lucia Recchioni, Sergio Pellegrino

### AGEVOLAZIONI

**Ok al bonus facciate se la facciata è visibile da strada privata ma ad uso pubblico**  
di Sergio Pellegrino

### IVA

**Omessa fatturazione: non basta la regolarizzazione del cliente**  
di Clara Pollet, Simone Dimitri

### ENTI NON COMMERCIALI

**L'inquadramento delle prestazioni sportive alla luce della riforma dello sport – II° parte**  
di Giusi Cenedese, Guido Martinelli

### CONTENZIOSO

**“Scudo fiscale”: è compito del giudice tributario accertare la sussistenza del reato**  
di Lucia Recchioni

### ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

**Cosa significa creare valore? Quando un'attività economica crea valore?**  
di Giangiacomo Buzzoni di MpO & Partners

### IMPRENDITORIA E LEADERSHIP

**Produttività lavorativa, aumentarla con la cura di sé**

di Luisa Capitanio – Imprenditrice, consulente di strategia e organizzazione per PMI

## EDITORIALI

### ***Euroconference In Diretta: la top 10 dei quesiti della puntata del 10 maggio***

di Lucia Recchioni, Sergio Pellegrino



La **41esima puntata** di Euroconference In Diretta si è aperta, come di consueto, con la sessione **“aggiornamento”**, nell’ambito della quale sono state richiamate le novità di prassi e giurisprudenza della **scorsa settimana**.

La sessione **“adempimenti e scadenze”** è stata poi dedicata alla **rivalutazione dei beni d’impresa**, mentre nel corso dello speciale **“agevolazioni edilizie”** sono state analizzate le peculiarità (nell’ambito della disciplina del **superbonus**) degli **interventi edili** sugli **edifici** composti da un **massimo di quattro unità immobiliari** di un unico proprietario.

Durante la sessione **“approfondimento”**, infine, sono state esaminate le questioni legate al tema della **deducibilità dell’avviamento**.

Numerosi sono stati i **quesiti** ricevuti: le **risposte** verranno caricate, a partire da oggi, sulla **Community di Euroconference In Diretta** su Facebook, nonché nella sezione materiali di **Euroconference In Diretta** sulla piattaforma **Evolution**.

Anche oggi, come le scorse settimane, pubblichiamo la **nostra top 10 dei quesiti** che abbiamo ritenuto **più interessanti**, con le **relative risposte**.

Sul **podio**, questa settimana, per noi ci sono:

**3. ATTIVITÀ DI CONTROLLO. QUALI SONO LE “PICCOLE IMPRESE”?**

**2. RISERVA DI RIVALUTAZIONE A COPERTURA DEI PRELIEVI DEL TITOLARE**

**1. RIVALUTAZIONE DEL FABBRICATO E DEL TERRENO SOTTOSTANTE**

Per aderire alla **Community** di **Euroconference** **In Diretta** ?  
<https://www.facebook.com/groups/2730219390533531/>

## # 10

### Edifici con massimo 4 unità: rilevanza delle pertinenze

---

*La risposta 242 però arriva ad una conclusione diversa da quella che ha esposto: non viene considerata la pertinenza. Vero?*

P.L.

---

Con la risposta all'istanza di interpello n. 242/2021 l'Agenzia delle entrate ha avuto modo di chiarire che *"in assenza di specifiche indicazioni nella norma, ai fini del computo delle unità immobiliari, le pertinenze non vanno considerate autonomamente anche se distintamente accatastate"*.

Queste conclusioni devono ritenersi assolutamente favorevoli per il contribuente e devono essere accolte con favore, sebbene proprio quella mancanza di specifiche indicazioni aveva inizialmente indotto a ricoprendere nel computo anche le pertinenze.

Il chiarimento, inoltre, assume ancor più rilievo ove si consideri che nello stesso è espressamente previsto che *"in assenza di specifiche indicazioni nella norma, ai fini del computo delle unità immobiliari, le pertinenze non vanno considerate autonomamente anche se distintamente accatastate"*.

Le pertinenze, pertanto, pur non rientrando nel computo, assumono rilievo ai fini del calcolo delle spese.

Tutto quanto appena premesso, però, nella stessa risposta all'istanza di interpello si giunge a determinare il limite di spesa senza tener conto della pertinenza: tale conclusione deve essere però letta alle luce di quanto indicato dal contribuente nella sua soluzione prospettata, nella quale la pertinenza non viene considerata.

## # 9

### Limite delle 4 unità: rilevano i negozi

---

*Se nell'edificio ci sono tre appartamenti e due negozi di proprietà dello stesso soggetto rientriamo nella lett. a) del comma 9?*

**R.T.**

---

No, in questo caso il limite è stato superato, trattandosi di due distinti negozi e non di pertinenze.

A diverse conclusioni sarebbe stato possibile invece giungere se l'edificio fosse stato composto da tre unità abitative e tre box auto.

**# 8**

### **Superbonus e limite delle due unità immobiliari**

---

***Se un contribuente possiede un edificio con 3 unità immobiliari sul quale vuole fare lavori da assoggettare il 110%, può fare il 110% anche su un altro immobile di proprietà senza superare il limite di max 2 interventi per contribuente?***

**M. M.**

---

Il limite delle due unità immobiliari previsto dal comma 10, dell'articolo 119, riguarda la possibilità di effettuare interventi trainati sulle singole unità dell'edificio e trova in ogni caso applicazione.

**# 7**

### **Tre unità funzionalmente indipendenti di unico proprietario: limite di spesa**

---

***Ho edificio con 3 unità in comproprietà marito e moglie, tutte con impianti e accesso autonomi. Per determinare i limiti di spesa devo considerarle come edificio o come unità indipendenti?***

**C.V.**

---

Sul punto non sono stati offerti chiarimenti da parte dell'Agenzia delle entrate.

Può quindi ritenersi che sia lasciata al contribuente la scelta di ricondurre l'intervento all'uno o all'altro caso.

In linea di massima, se non vi sono pertinenze è preferibile considerare l'intervento come effettuato su unità indipendenti.

Se vi sono pertinenze conviene invece considerare l'intervento come rientrante nella

fattispecie di cui alla lettera a) del comma 9, e, dunque, come un singolo edificio composto da non più di quattro unità, anche alla luce dei favorevoli chiarimenti offerti dall'Agenzia delle entrate con la risposta all'istanza di interpello n. 242/2021.

## # 6

### Rivalutazione beni d'impresa: valore d'uso o valore di mercato?

---

**Nell'ambito della rivalutazione Decreto Agosto, posso scegliere di far riferimento al valore d'uso per un bene e al valore di mercato per un altro? Anche se fanno parte della stessa categoria omogenea?**

**P.F.**

---

Come chiarito dal Documento interpretativo Oic n. 7, ai fini della corretta individuazione del limite massimo della rivalutazione è possibile utilizzare:

- il valore d'uso (calcolato sulla base dei flussi di cassa attesi dall'immobilizzazione o, per le piccole e medie imprese, con il criterio della "capacità di ammortamento"),
- oppure il valore di mercato.

Nell'ambito della rivalutazione prevista dall'articolo 110 D.L. 104/2020 (c.d. "Decreto Agosto") è possibile fare riferimento al valore d'uso per alcuni beni e al valore di mercato per altri, anche se appartenenti alla stessa categoria.

## # 5

### Know how: è rivalutabile?

---

**Know how tecnico e commerciale mai iscritto in bilancio. Nessuna componente è giuridicamente tutelata. È rivalutabile?**

**ST.ASS.G.**

---

Possono essere oggetto di rivalutazione soltanto le immobilizzazioni immateriali costituite da diritti giuridicamente tutelati.

Nel caso di specie, dunque, non risulta ammessa la rivalutazione.

## #4

### Rivalutazione: effetti della cessione

---

**Nel caso di dismissione anticipata cespite rivalutato come si calcola la plusvalenza?**

#### D. A. R.

---

Nel caso in cui i beni oggetto di rivalutazione siano ceduti prima dell'1.1.2024 (per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare):

- viene riconosciuto al soggetto che ha effettuato la rivalutazione un credito d'imposta pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva riferita ai beni ceduti,
- l'importo dell'imposta sostitutiva viene portato ad incremento del saldo attivo di rivalutazione e la riserva stessa non è più considerata in sospensione d'imposta.

Si ipotizzi che un bene del valore di 50.000 euro sia stato rivalutato al valore di 80.000 euro, con pagamento dell'imposta sostitutiva di 900 euro, e venduto l'anno successivo al prezzo di 85.000 euro.

Al momento della vendita:

- viene riconosciuto un credito d'imposta di 900 euro (se l'imposta sostitutiva è stata integralmente versata),
- la riserva di rivalutazione è portata a 30.000 euro a seguito dell'incremento dovuto all'imputazione della suddetta imposta sostitutiva,
- si determina una plusvalenza civilistica di 5.000 euro e una plusvalenza fiscale di 35.000 euro. Cessa dunque lo stato di sospensione della riserva di rivalutazione e l'importo di 30.000 euro è integralmente tassato al 24% (ipotizzando si tratti di un soggetto Ires).

## # 3

### Attività di controllo. Quali sono le “piccole imprese”?

---

**Quali sono i limiti dimensionali ai fini dei controlli fiscali delle piccole e medie imprese?**

#### A. G. S.

---

Sono qualificati “Grandi Contribuenti” i contribuenti con volume d'affari, ricavi o compensi superiori a 100milioni di euro.

Tale soglia di riferimento deve essere individuata considerando, per ciascun periodo d'imposta, il valore più elevato tra i seguenti dati, indicati nelle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi e ai fini Iva:

- i ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lett. a) e b), Tuir,
- l'ammontare lordo complessivo dei compensi derivanti dall'esercizio di arti e professioni (articolo 53, comma 1, Tuir),
- il volume d'affari (articolo 20 D.P.R. 633/1972).

Gli altri contribuenti, se non qualificabili “*Persone fisiche, lavoratori autonomi ed enti non commerciali*”, rientrano tra le “*Imprese di Medie e piccole dimensioni*”.

## # 2

### Riserva di rivalutazione a copertura dei prelievi del titolare

***Rivalutazione beni snc in contabilità ordinaria: se pagata solo imposta sostitutiva 3% per rivalutazione immobile, come è tassato l'utilizzo della riserva di rivalutazione? Si può utilizzare la riserva per chiudere i prelevamenti soci eccedenti gli utili disponibili?***

#### A. S. SRL

In caso di mancato affrancamento della riserva di rivalutazione la sua distribuzione è tassata sia in capo al socio che in capo alla società.

Con riferimento, invece, all'utilizzo della riserva di rivalutazione a chiusura del conto “Prelevamenti titolari” merita di essere richiamata la pronuncia della Corte di Cassazione n. 3440 dell'11.02.2021 con la quale è stato stabilito che tale utilizzo può comportare la tassazione degli importi in capo all'imprenditore (o al socio di società di persone).

La pronuncia in esame è stata oggetto di ampio dibattito in dottrina, e deve essere quindi attentamente valutata in tutti i casi in cui si vuole percorrere la strada della compensazione con i precedenti prelevamenti.

## # 1

### Rivalutazione del fabbricato e del terreno sottostante

***In caso di rivalutazione di fabbricato industriale, come va gestito contabilmente il valore del terreno che è stato scorporato forfettariamente? Tenuto conto che anche il valore del terreno ha***

**subito un inevitabile incremento?**

**G. A.**

---

In questo caso è possibile rivalutare sia il terreno che il fabbricato.

Nulla vieta, però, di rivalutare il solo fabbricato e non il terreno (ove quest'ultimo non abbia avuto incrementi di valore) o viceversa.

Per **aderire alla Community di Euroconference In Diretta**, gli interessati possono cercarci su Facebook o utilizzare il link <https://www.facebook.com/groups/2730219390533531/>



## AGEVOLAZIONI

### **Ok al bonus facciate se la facciata è visibile da strada privata ma ad uso pubblico**

di Sergio Pellegrino

DIGITAL Master di specializzazione  
**IL SUPERBONUS E LE ALTRE AGEVOLAZIONI EDILIZIE**  
[Scopri di più >](#)

Con la [risposta ad istanza di interpello n. 337](#), pubblicata ieri sul sito dell'Agenzia delle Entrate, viene esaminata la questione dell'applicazione del **bonus facciate** in relazione a edifici che risultano **parzialmente visibili dalla strada o dal suolo pubblico**.

Nel caso di specie l'intervento deve essere realizzato da parte di un **condominio** che deve effettuare **lavori di manutenzione straordinaria** finalizzati al **recupero dell'involucro esterno** di una **palazzina situata all'interno di un complesso residenziale**, costituito sia da palazzine con appartamenti che da ville.

Il **lato nord** della palazzina è **visibile dalla strada comunale** attraverso la quale si accede ai residence, mentre il **lato sud** da una **strada** che è **parte integrante del complesso residenziale**.

Nell'istanza viene precisato come la strada in questione non sia una strada **"privata e chiusa, bensì una strada dove circolano liberamente persone e mezzi provenienti sia dall'esterno che dall'interno del complesso residenziale"**.

Il condominio ritiene di poter **accedere al bonus facciate** con riferimento all'**intero perimetro esterno dell'edificio**, sostenendo che debba essere **riconosciuto un "uso pubblico"** alla strada dalla quale è visibile il lato sud della palazzina, anche alla luce di quanto affermato dal **Consiglio di Stato** nella **sentenza n. 2999 del 12 maggio 2020**.

Vale la pena sottolineare come la **questione della visibilità delle facciate dalla strada o dal suolo pubblico non sia prevista dalla norma**, né, ad onor del vero, dal **principale documento di prassi in materia di bonus facciate**, e cioè la [circolare n. 2/E del 2020](#).

La circolare in questione fa infatti riferimento al fatto che sono ammessi al **bonus facciate** gli interventi sull'**involucro "esterno visibile dell'edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale**

*principale dell'edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno)*”, mentre richiede la **visibilità dalla strada o da suolo ad uso pubblico** per gli interventi effettuati sulle **facciate interne**.

Ciononostante, con una **serie di risposte ad istanze di interpello**, l'Agenzia ha invece imposto una condizione di questo tipo anche per le **facciate che costituiscono il perimetro esterno dell'edificio**, che, secondo questa interpretazione, devono essere **almeno parzialmente visibili dalla strada o dal suolo ad uso pubblico** per legittimare la detrazione.

**Nel caso in esame viene valorizzato il fatto che la strada in questione, pur essendo privata, è ad uso pubblico.**

L'Agenzia richiama la **nota del 9 novembre scorso** con la quale il **Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo** ha precisato che “*si condivide l'interpretazione, che tiene conto anche dell'orientamento della Corte di Cassazione penale espressa con la sentenza n. 2582 del 26 gennaio 2011, secondo la quale una strada vicinale sia assimilabile ad una strada comunale, qualora ad uso pubblico, in quanto, come nel caso specifico, destinata al passaggio collettivo. Si ritiene pertanto che, nel caso in questione, costituendo l'edificio un organismo edilizio prospiciente strade destinate ad uso pubblico, i lavori finalizzati al recupero dell'involucro esterno possono essere ammessi alle agevolazioni previste dalla citata normativa ed essere ammessi al bonus facciate*”.

**Semaforo verde quindi all'applicazione dell'agevolazione nel caso prospettato dal condominio istante**, precisando naturalmente l'Agenzia che la **valutazione in concreto** circa la **visibilità dalla strada o da suolo ad uso pubblico della facciata** costituisce un **accertamento di fatto** che non può essere esercitato in sede di interpello.

## IVA

### ***Omessa fatturazione: non basta la regolarizzazione del cliente***

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Seminario di specializzazione

## LE ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA NEL CORSO DEL 2021

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

La Corte di cassazione, con l'[ordinanza n. 12146/2021](#) pubblicata il 7 maggio, ha affrontato l'ipotesi della **mancata emissione di fattura imponibile Iva** e delle conseguenti **responsabilità in capo al cedente**, nonostante il cessionario abbia correttamente attivato la **procedura di regolarizzazione** prevista dall'[articolo 6, comma 8, D.Lgs. 471/1997](#).

Nello specifico, trattasi di una **società stabilita fuori dall'Ue** che ha applicato erroneamente il meccanismo del *reverse charge* alle operazioni effettuate in Italia nei confronti di soggetti passivi Iva.

Secondo l'Agenzia delle entrate il **centro effettivo di direzione della società e dell'impresa si trovava in Italia**, ed in essa era ubicata la sede dell'amministrazione: qui di fatto la società aveva l'oggetto principale dell'attività.

Pertanto, l'Amministrazione finanziaria ha emesso un **avviso di accertamento** con il quale, ai fini Ires, Iva e Irap, aveva contestato la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno di imposta 2006 e irrogato le conseguenti sanzioni.

In Commissione Tributaria Regionale veniva **confermata l'esistenza della stabile organizzazione in Italia**: la circostanza che il cedente, residente all'estero, avesse stabilito in Italia la propria stabile organizzazione, comporta la non applicabilità del meccanismo dell'inversione contabile, di cui all'[articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972](#), con la conseguenza che **la società cedente era obbligata al pagamento dell'imposta**.

In sede dibattimentale era inoltre emerso che i cessionari nazionali, al tempo dei fatti, non ricevendo una fattura imponibile Iva avevano attivato la **procedura di regolarizzazione** prevista dall'[articolo 6, comma 8, D.Lgs. 471/1997](#).

In tal caso il cliente, previo **versamento dell'Iva con F24**, è tenuto ad **emettere un'autofattura**, indicando l'**imponibile** e la **relativa imposta**.

Il cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi **senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge** (o con emissione di fattura irregolare da parte dell'altro contraente) è **punito**, salva la responsabilità del cedente o del commissionario, **con sanzione amministrativa pari al 100% dell'imposta**, con un minimo di 250 euro, sempreché non provveda a **regolarizzare l'operazione, entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell'operazione**, presentando all'ufficio competente nei suoi confronti, **previo pagamento dell'imposta, entro il trentesimo giorno successivo**, un documento in duplice esemplare dal quale risultino le indicazioni prescritte dall'[articolo 21 D.P.R. 633/1972](#), relativo alla fatturazione delle operazioni.

Ad oggi, **in ottica di fatturazione elettronica**, occorre emettere un'autofattura con **"Tipo Documento" TD20**, indicando come **cedente/prestatore l'effettivo cedente** (colui che non ha emesso la fattura) e come "cessionario/committente" sé stessi.

In tale circostanza, l'autofattura trasmessa dal cessionario va **annotata nel registro delle fatture ricevute**, con indicazione dell'F24 con cui è stata versata l'Iva (quando dovuta).

Tornando alla sentenza in analisi, accertato che il **soggetto passivo di imposta era la società cedente**, veniva richiesto il parere della Corte circa la legittimità della pretesa al pagamento dell'Iva, dalla stessa omesso, **visto che il cliente aveva provveduto a "regolarizzare" l'omissione del cedente**, versando o computando l'imposta emettendo un'autofattura.

In altri termini, visto che il cessionario ha provveduto agli adempimenti cui era tenuta la società cedente, ci si interroga se in tal caso sussista alcun pericolo di pregiudizio per l'erario, **attribuendo efficacia estintiva all'adempimento eseguito dal cessionario**.

La Cassazione conferma, in buona sostanza, che **la regolarizzazione** (versamento dell'Iva e Autofattura) **effettuata dai cessionari nazionali non esonera la stabile organizzazione italiana del soggetto extra-Ue (soggetto passivo Iva) dalle proprie responsabilità** (omessa fatturazione e versamento imposta).

Il compimento dell'attività di regolarizzazione da parte del cessionario, a cui non sia stata emessa fattura dal cedente, è finalizzato unicamente **a sottrarre il primo dalla eventuale sanzione e a denunciare il comportamento del cedente**; in altri termini, la correzione **non può dirsi sostitutiva dell'obbligo di pagamento gravante sull'unico debitore di imposta** (il soggetto cedente).

Il cessionario, versando l'imposta e annotando l'autofattura nei propri registri, con conseguente detrazione di quanto versato, ha fatto venir meno i presupposti per la irrogazione della sanzione nei propri confronti, ma **"tali adempimenti non sono estintivi dell'obbligazione di pagamento dell'Iva gravante sul cedente"**.

Si ricorda che, ai sensi dell'[articolo 6, comma 1, D.Lgs. 471/1997](#), chi **viola gli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni imponibili ai fini dell'imposta sul valore**

aggiunto è punito con la sanzione amministrativa **compresa fra il 90 e il 180% dell'imposta** relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell'esercizio. Alla stessa sanzione, commisurata all'imposta, è soggetto chi indica, nella documentazione o nei registri, una imposta inferiore a quella dovuta. La sanzione è infine dovuta nella misura **da 250 a 2.000 euro** quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo.

## ENTI NON COMMERCIALI

### **L'inquadramento delle prestazioni sportive alla luce della riforma dello sport - II° parte**

di Giusi Cenedese, Guido Martinelli

Seminario di specializzazione

## **QUALE MODELLO GIURIDICO PER LA GESTIONE DI UN CENTRO SPORTIVO**

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Il **1° giugno riapriranno le palestre** e, come già anticipato nel [precedente contributo](#), sarà necessario rifare o comunque rinnovare i contratti ai 200.000 lavoratori sportivi circa che hanno beneficiato dei contributi legati alla legislazione emergenziale.

Qui il problema, in presenza di **contratti pluriennali** (ma non muterebbe molto anche se lo facessimo solo per la stagione 2021/2022), si complica, in quanto si tratta di **soggetti per i quali è già stato riconosciuto il loro status di "lavoratori" dallo Stato con l'erogazione del contributo e, pertanto, difficilmente potranno essere collocati nella categoria "amatoriale"** che ricordiamo vede soggetti che svolgono la loro attività in modo *"incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito"* ([articolo 29 D.Lgs. 36 /2021](#)).

Se per l'atleta dilettante la subordinazione diventa opzione legata alla presunzione prevista per i professionisti, diverso appare il quadro di riferimento per la categoria degli **istruttori**.

L'esistenza, nella maggior parte dei casi, in questa fattispecie, di una reale autonomia, non fosse altro nell'utilizzo delle metodiche didattiche, porta a considerare applicabili **le fattispecie del lavoro autonomo, nelle due configurazioni della collaborazione coordinata e continuativa e dell'esercizio di arti e professioni**.

La co.co.co., per essere tale, però, non deve ricadere nella previsione di cui all'[articolo 2 D.Lgs. 81/2015](#). Ossia **le prestazioni di lavoro non possono essere organizzate dal committente, pena l'applicazione delle norme sul lavoro subordinato**.

Se, oggi, tale disciplina non appare vincolante per il mondo dello sport, stante la deroga prevista dalla lett. d) del secondo comma del citato articolo, dobbiamo ricordare che l'entrata in vigore della **riforma dello sport** la abrogherà.

Pertanto, l'unica via d'uscita potrà essere, a quel punto, quella del ricorso alla lett. a) del citato secondo comma, in forza della quale **la disposizione citata non si applica: “alle collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore”**

Negli altri casi, non prevedendo la possibilità del lavoro subordinato (che implicherebbe il pagamento, almeno, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto), **l'unica alternativa percorribile appare essere quella dell'esercizio di arti e professioni** (così potendosi prevedere anche l'insegnamento per più centri sportivi diversi).

Ed ecco entrare in gioco **la possibilità, per gli istruttori che volessero aprire la partita iva** (e sul presupposto che non superino il volume d'affari annuale di euro 65.000), **di accedere ad un regime agevolato “forfettario”** che permette di fruire di alcune **semplificazioni fiscali e contabili**, sia ai fini Iva che ai fini delle imposte dirette che si possono così riassumere:

- **non addebitano l'Iva in fattura ai propri clienti né detraggono l'imposta assolta sugli acquisti,**
- sono **esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento dell'imposta e di presentazione della dichiarazione annuale,**
- **non sono tenuti a registrare le fatture emesse, i corrispettivi e gli acquisti,**
- non devono applicare le disposizioni relative all'obbligo di **fatturazione elettronica**,
- sono **esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili**, fermo restando l'obbligo di **tenere e conservare i registri** previsti da disposizioni diverse da quelle tributarie,
- sono **esclusi dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale**,
- **non devono operare le ritenute alla fonte**, ad eccezione di quelle sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi ad essi assimilati,
- **non sono soggetti a ritenuta d'acconto** in relazione ai ricavi o compensi percepiti. A tal fine, devono rilasciare un'apposita dichiarazione al sostituto per attestare che si tratta di reddito soggetto a imposta sostitutiva.

Le nuove attività possono applicare **l'aliquota agevolata del 5%**, in luogo del 15% previsto per tutte le categorie qualora soddisfino i seguenti requisiti:

- **non aver esercitato, nei tre esercizi che precedono l'avvio dell'attività, un'attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare,**
- **la start up non deve essere una prosecuzione di un'attività già svolta in precedenza nella forma di lavoro dipendente o autonomo, fatta esclusione dei casi in cui si tratti di periodi di pratica obbligatoria per l'accesso ad arti o professioni.**

**Non rientrano in tale ultima preclusione**, a nostro avviso, **precedenti attività svolte come “collaboratori sportivi”** sul presupposto, alla luce degli orientamenti contenuti nella novella

legislativa, che le **collaborazioni sportive ex articolo 67, comma 1, lett. m), Tuir** hanno **carattere amatoriale** e non costituiscono prestazione di lavoro

A questi requisiti sarà ovviamente necessario aggiungere quelli generali previsti per l'accesso al **regime forfettario**:

- **non essere in possesso di quote di controllo societario,**
- **non percepire altri redditi da lavoro dipendente e pensione superiori ad euro 30.000,**
- **non aver sostenuto spese per lavoro dipendente e accessorio superiori ad euro 20.000.**

In questo quadro volendo fare “due conti”, applicando il **codice Ateco 855100 per istruttori, insegnanti ed allenatori sportivi**, *flat tax* al 5% e aliquota contributiva gestione separata 25,98%, avremmo, **volendo garantire un netto all'istruttore di 10.000 euro, il medesimo costo azienda con l'attuale disciplina, che si incrementa fino ad euro 13.014 con flat tax al 5% (incremento 30,14%).**

**Con un netto di 15.000 euro il differenziale si riduce enormemente.**

**Infatti, in questo caso, il lordo per la sportiva è pari a 16.954 euro per la collaborazione sportiva, mentre arriva a 19.520 euro per la prestazione con partita iva.**

**In questo caso, quindi, l'incremento scende al 18,35%.**

**Tale percentuale progressivamente diminuisce con l'aumentare del compenso. Infatti con un netto di 20.000 euro il differenziale dell'incremento va al 13,22%, per ridursi al 10,35 con un netto di 25.000 euro.**

Una riflessione riteniamo debba essere fatta.

## CONTENZIOSO

### **“Scudo fiscale”: è compito del giudice tributario accettare la sussistenza del reato**

di Lucia Recchioni

Seminario di specializzazione

### **GLI ASPETTI FISCALI E PREVIDENZIALI DEI SOCI DELLE SOCIETÀ**



Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Nel **contenzioso tributario non opera automaticamente l'efficacia vincolante del giudicato penale**, in quanto, nell'ambito dei due procedimenti, operano **diformi regole probatorie**. La **sentenza penale** costituisce quindi un semplice elemento di **inizio** e **non rappresenta un accertamento preliminare necessario**. **Spetta al giudice tributario** risolvere in **via incidentale** ogni questione da cui dipende la decisione delle controversie rientranti nella propria giurisdizione.

Sono questi i principi ribaditi dalla **Corte di Cassazione** con l'**ordinanza n. 12510, depositata ieri, 12 maggio**.

Ad un contribuente che aveva aderito al c.d. **“scudo fiscale”** di cui all'[articolo 13-bis D.L. 78/2009](#) venivano notificati **quattro avvisi di accertamento** in quanto, ad avviso dell'Agenzia delle entrate, l'adesione allo **“scudo fiscale”** doveva ritenersi **non produttiva di effetti**, avendo il rimpatrio riguardato **attività derivanti da reati diversi** da quelli espressamente richiamati dalla stessa norma di legge.

La **CTR** riteneva l'accertamento del reato **di competenza del giudice penale**: secondo la tesi prospettata era quindi onere dell'**Agenzia delle entrate provare** tale accertamento da parte dello stesso **giudice**.

La vicenda veniva quindi sottoposta alla **Corte di Cassazione**, la quale è giunta a diverse conclusioni, **accogliendo il ricorso dell'Agenzia delle entrate**.

Giova a tal proposito ricordare che, in forza delle previsioni introdotte dal **D.L. 78/2009**, il pagamento della specifica **imposta** prevista **precludeva**, nei confronti del dichiarante e dei soggetti solidalmente obbligati, **ogni accertamento tributario e contributivo**, limitatamente agli imponibili rappresentati dalle somme oggetto di rimpatrio. Erano inoltre **estinte le**

**sanzioni amministrative tributarie e previdenziali e veniva esclusa la punibilità per i reati di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione e per i reati di cui al D.L. 429/1982,** relativamente alle disponibilità delle attività finanziarie dichiarate.

Il **rimpatrio** di attività detenute all'estero **derivanti da reati diversi** da quelli appena richiamati **non produceva però gli effetti previsti** e, di conseguenza, **non precludeva l'esercizio del potere di accertamento** da parte dell'Agenzia delle entrate.

Il catalogo dei reati esclusi da punibilità fu **successivamente ampliato ad opera dell'[articolo 1 D.L. 103/2009](#).**

Fatta questa precisazione, la Corte di Cassazione giunge quindi a ritenere che "*il legislatore, nell'escludere l'effetto preclusivo dell'esercizio del potere di accertamento quando il rimpatrio o la regolarizzazione riguardassero attività derivanti da reati diversi da quelli per i quali lo scudo fiscale prevedeva l'esclusione della punibilità, non riservò l'accertamento di tali reati (né, tanto meno, della derivazione dagli stessi delle attività rimpatriate o regolarizzate) al giudice penale*".

Ai sensi dell'[articolo 2, comma 3, D.Lgs. 546/1992](#) è quindi il **giudice tributario** chiamato a risolvere, **in via incidentale, ogni questione da cui dipende la decisione** delle controversie rientranti nella propria giurisdizione, fatta eccezione per le **questioni in materia di querela di falso** e sullo **stato o la capacità delle persone**, diversa dalla capacità di stare in giudizio.

Inoltre, ai sensi dell'[articolo 20 D.Lgs. 74/2000](#), il **processo tributario non può essere sospeso per la pendenza del procedimento penale** avente ad oggetto i medesimi fatti o fatti dal cui accertamento comunque dipende la relativa definizione.

**Spettava dunque al giudice tributario** pronunciarsi sulla richiamata questione pregiudiziale, in quanto **decisiva ai fini della soluzione della controversia: ha errato la CTR nel ritenere che l'accertamento fosse di competenza del giudice penale.**

## ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

### **Cosa significa creare valore? Quando un'attività economica crea valore?**

di Giacomo Buzzoni di MpO & Partners



***“Ho deciso di cedere il mio studio professionale con MpO”***

*MpO è il partner autorevole, riservato e certificato nelle operazioni di cessione e aggregazione di studi professionali:*

***Commercialisti, Consulenti del lavoro, Avvocati, Dentisti e Farmacisti.***

I manager ed i CdA delle più grandi aziende del mondo sono passati dallo stressare il focus sugli utili e sul prezzo delle azioni nel breve termine al gestire nell'ottica di massimizzare la creazione di valore. Quello della creazione di valore è oggi un concetto fondamentale e sempre più utilizzato in tutto il mondo da giornalisti, dirigenti, consulenti e commercialisti. Tuttavia, non tutti ne conoscono il significato e, soprattutto, non vi è ancora un'unica definizione globalmente condivisa: c'è chi associa la creazione di valore agli utili, chi ai ricavi, chi ai flussi di cassa, chi ai loro tassi di crescita, chi ad altri parametri ancora.

Innanzitutto, occorre fare una premessa e distinguere tra i concetti di creare valore ed avere valore: un'attività ha valore se è capace di generare flussi di cassa positivi nel futuro, un'attività crea valore se i flussi di cassa positivi che genererà nel futuro sono sufficientemente maggiori di quelli che sono stati investiti oggi per produrli. Il nucleo del concetto di creazione di valore consiste proprio nel capire cosa significa "maggiori" e quanto "maggiori" debbano essere. È infatti possibile che un'attività abbia valore (quindi è in utile, produce flussi di cassa, è anche in crescita) e allo stesso tempo stia distruggendo valore.

Fatta questa premessa è possibile dare una definizione più puntuale del concetto, e nel farlo si farà riferimento alla migliore prassi internazionale attraverso il modello proposto da McKinsey.

Per prima cosa, non è sufficiente sapere che un'attività produrrà flussi di cassa pari, ad esempio, a 100€ per i prossimi x anni. Questo unico dato ci permetterebbe di concludere una valutazione con il DCF, quindi di calcolare il valore dell'attività, ma non ci permette di capire quali siano le sue performance: non possiamo sapere se quei flussi di cassa pari a 100€ sono un risultato ottimo oppure scarso, non possiamo sapere se quei flussi sono sufficientemente "maggiori" di quelli investiti.

Facciamo un esempio, con alcune semplificazioni. Alfa e Beta producono lo stesso flusso di

cassa pari a 100€, hanno gli stessi ricavi pari a 1.000€, lo stesso tasso di crescita pari al 5%. Inoltre, sono possedute dai medesimi investitori e hanno uguale struttura finanziaria, entrambe quindi condividono anche il medesimo WACC del 9%. Si ipotizza che tali valori siano costanti all'infinito.

	<b>Alfa</b>	<b>Beta</b>
Ricavi	1.000	1.000
Utili	300	200
Investimenti	(200)	(100)
<b>Flusso di cassa</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Tasso di crescita</b>	<b>5%</b>	<b>5%</b>
<b>WACC</b>	<b>9%</b>	<b>9%</b>

Se ci soffermassimo su flussi di cassa, tasso di crescita e WACC, le due aziende sarebbero assolutamente identiche. Anche valutandole con un DCF avremmo la medesima valutazione ( $100\text{€}/(9\%-5\%)=2.500\text{€}$ ). Tuttavia, una sta distruggendo valore mentre l'altra sta creando valore, e l'azienda che distrugge valore è Alfa, quella che ha utili più elevati.

Continua a leggere [qui](#)

## IMPRENDITORIA E LEADERSHIP

---

### **Produttività lavorativa, aumentarla con la cura di sé**

di Luisa Capitanio – Imprenditrice, consulente di strategia e organizzazione per PMI

I **ritmi sostenuti** tipici di un ambiente di lavoro e la concentrazione e l'attenzione che dedichiamo al **perseguimento dei nostri obiettivi**, condizionano la nostra giornata lavorativa al punto da farci perdere la cognizione del tempo e quella del bisogno (di idratazione, ad esempio).

Se, percepita una condizione di stress psico-fisico, in famiglia possiamo prenderci un momento di riposo, al lavoro dobbiamo fare i conti con il resto dell'organizzazione.

---

Ecco **7 consigli pratici**

per aumentare la nostra **produttività lavorativa**

avendo **cura di noi stesse**,

non importa se lavoriamo in azienda o da casa.

---

Ci aiuteranno a concentrarci meglio e a restare efficaci tutto il giorno e chissà, avere pure l'energia di uscire per un aperitivo o preparare una cena appetitosa.

1. Preparati la lista delle **attività in programma**, prioritizzate, fin dalla sera prima: mettersi alla scrivania sapendo già da dove partire e affrontando fin da subito le incombenze più impegnative ed urgenti, tiene efficacemente lontano lo stress.
2. Che la tua lista delle attività sia digitale o cartacea, non importa: segna con un colore evidente le attività che man mano avrai concluso. Sarà la **metrica di misurazione** della nostra efficienza.
3. **Coordina il tuo tempo** con quello dei tuoi colleghi e collaboratori. Trova il modo di gestire le richieste dell'ultimo minuto, quelle non pianificate, da parte di persone che generalmente usano il tuo tempo ma raramente hanno tempo per te. Inserisci tra le varie attività in lista per la giornata anche qualche slot di 5 minuti da sfruttare "on demand". Chiedi alle persone di arrivare con le richieste contestualizzate e ben formulate, in modo da sfruttare appieno quei 5 minuti. Il problema è troppo grosso? La questione è troppo complessa per essere risolta in 5 minuti? Metterete la questione nell'elenco delle attività del giorno successivo.
4. Tieni una **postazione di lavoro ordinata** e sgombra e riuscirai a mantenere focalizzata anche la tua mente. Segui la modalità della programmazione delle attività della lista preparando contemporaneamente anche la documentazione che il giorno dopo ti

servirà avere a portata di mano. Arrivata al lavoro non dovrà perdere tempo per cercare documenti o altro, ma sarai pronta a dare il meglio.

5. Anche i mobili dell'ufficio meritano un'attenzione particolare. Dedica periodicamente un paio d'ore allo sgombero (archivio e trita-documenti alleati) di plichi e documenti oramai inutili.
6. **Mantieni sane relazioni con i tuoi colleghi**, anche quelli che non appartengono al tuo reparto. Avere l'occasione di fare la pausa caffè e scambiare due chiacchiere con chi non è del tuo ufficio, ti aiuta a vedere l'organizzazione anche dalla loro prospettiva.
7. Se una situazione contingente ti fa innervosire, la tua rabbia monta e vedi nero, prendi un respiro e "vai sul balcone", così come suggerisce William Ury. Controllare il tuo stato emotivo e **tornare razionale ti aiuterà ad affrontare meglio qualsiasi problema**.

